

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Attività Produttive

Dipartimento delle Attività Produttive

Servizio 1.S - COMMERCIO

Prot. N. 17133 del 21.03.2017

Oggetto: Notifica Convenzioni - Legge regionale n. 28 del 22/12/1999 articolo 4 comma 2 e D.A. 581/Gab del 16/02/2015 - Sede Operativa sita ad AGRIGENTO Via 25 Aprile n. 174.

Allegati n. 3

Trasmessa via P.E.C.

Alla CONFARTIGIANATO IMPRESE

AGRIGENTO

Via 25 Aprile n. 174

AGRIGENTO

info@pec.confartigianatoag.it

In relazione alle richieste avanzate da codesto Ente, si trasmettono, per notifica, le convenzioni previste dall'articolo 4 comma 2 della legge regionale n. 28 del 22/12/1999, per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti l'attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande e dal D.A. 581/Gab. del 16/02/2015, per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio dell'attività di agenti e rappresentanti di commercio e dei corsi preparatori per l'esercizio dell'attività di agenti di affari in mediazione.



Istruttore Direttivo

(M. Lorena Dones)

REGIONE SICILIANA



CONVENZIONE TRA

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Attività Produttive - **Dipartimento delle Attività Produttive**, in seguito denominato "**Assessorato**", con sede in Palermo, Via Degli Emiri n. 45, rappresentato dal Dirigente Generale pro-tempore **Arch. Alessandro Ferrara**.

e

CONFARTIGIANATO IMPRESE AGRIGENTO, con sede legale ad **AGRIGENTO**, Via 25 Aprile n. 174, rappresentata dal sig. Giambrone Francesco, nato a Cammarata (AG) il 18/10/1954, residente a Cammarata (AG) - C.da Giardinello s.n.c.

-CODIFICA: AG.15

-P.E.C. : info@pec.confartigianato.it

PREMESSO

- che l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28, dispone che i corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, sono tenuti, in via prioritaria, dalle Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli Enti da queste costituiti, dagli Enti di formazione professionale di cui alla legge regionale 6 marzo 1976 n. 24, nonché dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in base a specifiche convenzioni con l'Assessorato;
- che con D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 l'Assessorato ha emanato, fra l'altro, nuove direttive regionali in materia di corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare;
- che, in particolare, in base al disposto dell'art. 8 del D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014 i soggetti organizzatori dovranno stipulare specifiche convenzioni previste dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28;
- che in base alle disposizioni di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, e s.m.i. recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare e per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stati unificati;

- che, nello specifico, in base alle disposizioni di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, anche per lo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande il requisito professionale può essere acquisito a seguito di frequentazione con esito positivo di un corso per il commercio istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

RITENUTO

opportuno, per quanto riportato in premessa, che nello stesso corso il programma di studio sia riferito a materie attinenti il settore merceologico alimentare e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

PRESO ATTO

della richiesta di convenzione formulata con P.E.C., inoltrata in ultimo in data 08/02/2017, assunta al protocollo n. 7294 del 08/02/2017, da parte della **CONFARTIGIANATO IMPRESE AGRIGENTO**, con sede legale ad **AGRIGENTO**, Via 25 Aprile n. 174, tendente alla stipula della presente convenzione prevista dall'art. 4 comma 2 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28, propedeutica allo svolgimento dei corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 28, dell'art. 71, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e delle direttive regionali emanate con D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1


L'Assessorato consente alla **CONFARTIGIANATO IMPRESE AGRIGENTO**, con sede legale ad **AGRIGENTO**, Via 25 Aprile n. 174, l'organizzazione di

**corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali
nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione
di alimenti e bevande,**

presso la sede operativa sita in **AGRIGENTO - Via 25 Aprile n. 174.**

Art. 2

I soggetti organizzatori si impegnano ad osservare scrupolosamente le disposizioni emanate con le direttive regionali di cui al D.A. n. 581/Gab. del 16 dicembre 2014, che qui si intendono integralmente riportate nelle parti concernenti lo svolgimento dei corsi relativi al settore merceologico alimentare e alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.



Art. 3

Per il mancato rispetto, da parte dell'istante delle norme relative al programma didattico e delle disposizioni circa le modalità di svolgimento dei corsi, si applicano le disposizioni in materia di revoca o sospensione previste nelle vigenti direttive assessoriali.

Art. 4

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed è valida fino al 31 dicembre 2019, fermo restando la possibilità dell'eventuale revoca della stessa in applicazione del precedente articolo 3.


Art. 5

L'Amministrazione Regionale si riserva, in funzione dell'introduzione di processi di informatizzazione dell'iter procedurale riconducibile alla materia di che trattasi, di apportare modifiche unilaterali correlate al citato processo.

Art. 6

Qualunque variazione, in ordine a dati o nominativi indicati in convenzione riferibili all'Ente Formativo comporta la decadenza della stessa dal momento che l'Amministrazione Regionale ne viene a conoscenza e, dopo la verifica dei presupposti di legge, l'eventuale stipula di nuova convenzione.

PALERMO 21 MAR. 2017


IL LEGALE RAPPRESENTANTE dell'ENTE

L'Istruttore Direttivo
(M. Loredana Dones)

II DIRIGENTE del SERVIZIO
(Roberto RIZZO)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Alessandro FERRARA)

